

Rapporto di maggioranza

numero

5134 R1

data

27 febbraio 2002

Dipartimento

ISTITUZIONI

della Commissione della legislazione sul messaggio 26 giugno 2001 concernente l'istituzione della Pretura penale e della funzione di sostituto Procuratore pubblico

INDICE

1.	Introduzione	2
2.	Messaggi del Consiglio di Stato atti a migliorare il funzionamento della giustizia penale	2
3.	La Commissione della legislazione	2
4.	Le proposte del messaggio	3
4.1	L'istituzione di una Pretura penale	3
4.1.1	La Pretura penale	3
4.1.2	Le competenze della Pretura penale	4
4.1.3	Composizione della Pretura penale	6
4.1.4	La procedura	6
4.1.5	La costituzionalità della Pretura penale	7
4.1.6	Motivazione della sentenza	7
4.1.7	Disposizioni transitorie	7
4.1.8	L'onere di lavoro della futura Pretura penale	7
5.	Le nuove figure proposte nel Ministero pubblico	8
5.1	Nuove funzioni per il Procuratore generale e i Procuratori pubblici aggiunti	8
5.2	I Sostituti Procuratori pubblici	8
5.3	Le ragioni delle scelte del Consiglio di Stato	8
6.	L'avamprogetto del Codice di procedura penale svizzero	9
6.1	Introduzione	9
6.2	Le misure proposte e la loro conformità con l'AP del CPPS	9
6.2.1	In riferimento alla Pretura penale	10
6.2.2	In riferimento al Sostituto Procuratore pubblico	10
7.	Nomina di un gruppo di lavoro del Consiglio di Stato	11
8.	"Controlling" della magistratura	11
9.	Modifica del termine per motivare la sentenza	12
10.	I lavori commissionali	13
11.	Linee direttive 2000-2003 e costo	14
12.	Conclusioni	15

1. INTRODUZIONE

Consiglio di Stato e Parlamento hanno più volte espresso la volontà di migliorare il funzionamento della giustizia penale. Vuolsi a tal proposito ricordare alcuni recenti interventi.

2. MESSAGGI DEL CONSIGLIO DI STATO ATTI A MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA PENALE

Il Consiglio di Stato ha presentato in data 10 giugno 1998 e 25 gennaio 2000 due messaggi (n. 4764 e 4966), già accolti dal Parlamento, riguardanti le semplificazioni procedurali relative al decreto d'accusa e al rito abbreviato, rispettivamente il potenziamento del Ministero pubblico e del Tribunale penale cantonale. Si trattava di interventi urgenti tesi ad evitare la paralisi delle attuali e sovraccariche strutture giudiziarie penali. Misure proposte però nella prospettiva di trovare, entro medio termine, soluzioni di più ampio respiro nell'ambito di una sostanziale riforma dell'organizzazione giudiziaria ticinese.

Consiglio di Stato e Parlamento, in diverse occasioni, hanno sostenuto il fatto che potenziare periodicamente gli effettivi della magistratura penale ticinese è una prospettiva riduttiva. Appare conseguentemente sempre più necessaria un'analisi del sistema giudiziario stesso. Di analogo parere lo stesso Gran Consiglio e la sua Commissione della legislazione.

3. LA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

La Commissione della legislazione, nel suo rapporto al messaggio n. 4966 del 25 gennaio 2000 del Consiglio di Stato concernente il potenziamento del Ministero pubblico e del Tribunale penale cantonale, aveva preso atto della necessità di misure urgenti per fare fronte agli arretrati e ai ritardi della magistratura penale. Necessità documentata nel messaggio del Consiglio di Stato e illustrata alla Commissione dai magistrati responsabili dei rispettivi settori. La Commissione della legislazione ha quindi aderito integralmente alle proposte legislative e di credito contenute nel messaggio inserendo nel rapporto, e meglio nel suo disegno di legge, un nuovo capitolo IV nel quale, vista l'urgenza che la situazione richiede, è stato posto un termine al Consiglio di Stato per mettere in atto le misure di sua competenza, e per proporre al Gran Consiglio le misure di competenza di quest'ultimo, o comunque per rendere conto circa la proponibilità di tali misure, e meglio:

"IV.

Il Consiglio di Stato, entro il 31 dicembre 2000, adotterà le misure di sua competenza e proporrà tramite messaggio le misure di competenza del Gran Consiglio per migliorare l'efficacia della magistratura penale o rendere conto della loro mancata adozione, secondo una parte almeno delle indicazioni seguenti, o altre che vorrà urgentemente esaminare:

- a. *estendere la procedura penale amministrativa, in modo da togliere al Ministero pubblico e affidare ad autorità amministrative specializzate la competenza di pronunciare decreti d'accusa per reati di minore gravità in relazione a leggi speciali;*
- b. *introdurre riti che permettano, al reo confesso di reati minori adeguatamente assistito, di patteggiare immediatamente una condanna e una pena davanti ad una autorità giudiziaria con un minimo di formalità;*

- c. affidare al Consiglio della magistratura compiti di definizione e di controllo dell'efficacia del lavoro dei magistrati, collettivamente per ufficio e singolarmente;
- d. rivedere la carriera retributiva dei magistrati, almeno presso il Ministero pubblico;
- e. rivedere, presso il Ministero pubblico, il rapporto quantitativo e la ripartizione del lavoro tra magistrati, funzionari con formazione superiore e altri funzionari loro dipendenti;
- f. rivedere norme e prassi circa gli atti che devono essere compiuti personalmente dal magistrato e gli atti delegabili sotto sua responsabilità;
- g. affidare in determinati casi ai Giudici d'appello supplenti, o ad altri magistrati all'infuori del Tribunale penale cantonale, la competenza di dirigere il pubblico dibattimento in materia correzionale."

4. LE PROPOSTE DEL MESSAGGIO

La proposta di cui al messaggio n. 5134 del Consiglio di Stato vuole essere realizzabile in tempi brevi e a costi contenuti.

Nell'ambito della repressione dei reati di scarsa gravità, che costituiscono oltre il 90% delle sanzioni penali pronunciate in Svizzera con pene inferiori ai tre mesi di detenzione, si imponeva una riorganizzazione funzionale.

Attualmente i casi meno gravi vengono generalmente gestiti dai segretari giudiziari del Ministero Pubblico. Essi devono costantemente far capo ai Procuratori pubblici per ogni decisione, incidentale o di merito. Intimata ad opera del Ministero pubblico la decisione, in caso d'opposizione, sono attualmente competenti i Pretori, rispettivamente, nei casi più gravi, il Tribunale penale cantonale.

Il Consiglio di Stato ha quindi proposto di alleggerire il Tribunale penale cantonale dai reati meno gravi, deferendoli ad un tribunale speciale formato dai quattro Pretori delle Valli i quali saranno chiamati a coadiuvare il nuovo magistrato che presiederà la Pretura penale, quest'ultima dotata di competenze leggermente maggiorate e di giurisdizione su tutto il cantone. Soluzione che però comportava un'analoga riorganizzazione all'interno del Ministero Pubblico nel quale si è proposto di istituire un'apposita sezione, conferendo a sei giuristi la facoltà di firmare i propri atti giudiziari (procura), con conseguente qualifica di magistrato (Sostituto Procuratore pubblico).

4.1 L'istituzione di una Pretura penale

4.1.1 La Pretura penale

La Commissione incaricata dal Consiglio di Stato di procedere ad un esame preliminare in vista della riforma dell'organizzazione giudiziaria, Commissione presieduta dal Giudice federale Bianchi, aveva proposto un Tribunale di polizia essenzialmente contravvenzionale, cioè dotato delle attuali competenze del Tribunale cantonale amministrativo in materia di contravvenzioni e delle attuali competenze penali del pretore (cfr. la proposta a pag. 9 del rapporto 8 agosto 2000).

Il Consiglio di Stato nella sua scelta ha però dovuto necessariamente tener conto dell'urgenza e della gravità della situazione in cui si trova il Tribunale penale cantonale.

In un primo tempo il Consiglio di Stato aveva previsto che inizialmente il nuovo tribunale si sarebbe dovuto concentrare esclusivamente sul penale minore, senza competenze di tipo amministrativo. Poi, riesaminata la situazione, il Consiglio di Stato con lettera 18 dicembre 2001 alla Commissione della legislazione, ne ha esteso la competenza alle contravvenzioni per i motivi che verranno in seguito esposti.

Come giustamente sottolineato nel messaggio del Consiglio di Stato l'istituzione della Pretura penale imporrà una revisione dell'organizzazione della Pretura di Lugano. Quest'ultima potrà infatti disporre di un Pretore, di un segretario assessore e del relativo personale amministrativo che verranno sgravati delle competenze in materia penale.

4.1.2 Le competenze della Pretura penale

4.1.2.1 Le competenze penali

Consiglio di Stato e Commissione della legislazione propongono di modificare l'articolo 29 della Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 nel senso che la Pretura penale è competente a giudicare le contravvenzioni, nonché i delitti e i crimini per i quali il Procuratore pubblico ha proposto la detenzione fino a tre mesi, l'arresto o la multa, quest'ultima senza limite alcuno (in precedenza i Pretori potevano giudicare le fattispecie riguardanti multe fino ad un importo di fr. 5'000.-; per importi superiori la competenza era delle Assise correzionali). Conseguentemente le competenze delle Assise correzionali passano dal limite dei quindici giorni di detenzione a quello della detenzione superiore ai tre mesi.

Con questa proposta il Tribunale penale cantonale verrebbe alleggerito di quasi la metà delle cause, quantificabili negli anni 1999 e 2000 a 160 decreti d'accusa correzionali all'anno, rispetto a circa 185 atti d'accusa correzionali e criminali iscritti al ruolo annualmente.

Assimilare crimini e delitti di lieve entità con le contravvenzioni non solleva problemi di principio, ritenuto che in entrambi i casi vige quale tetto massimo una pena privativa di libertà fino a tre mesi.

Già attualmente il pretore è competente per i crimini e delitti quando la pena proposta è l'arresto o la detenzione fino a 15 giorni (art 28 LOG) e la distinzione tra la pena dell'arresto e quella della detenzione è destinata a sparire con l'imminente riforma del Codice penale svizzero. Condivisa la scelta di far confluire dinnanzi alla stessa autorità giudicante tutte le fattispecie disciplinate dalla medesima procedura del decreto d'accusa, tenuto altresì conto del fatto che già attualmente l'esecuzione di tutte le pene privative di libertà fino ai tre mesi è unificata (art. 37 bis CP).

La Commissione della legislazione, al pari del Consiglio di Stato, ritiene che la Pretura penale, composta da giudici già in funzione, possa quindi evadere sollecitamente i decreti d'accusa attualmente pendenti dinnanzi le Assise Correzionali onde evitare che i procedimenti cadano in prescrizione.

La competenza territoriale della Pretura penale sarà estesa a tutto il cantone, permettendo in tal modo alle preture di città di non più occuparsi di procedimenti penali ma solo di quelli civili.

4.1.2.2 Le competenze contravvenzionali

Il messaggio del Consiglio di Stato prevedeva solo in un secondo tempo, diversamente dal parere espresso dalla Commissione Bianchi, il trasferimento alla Pretura penale delle competenze che la legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr. RL 3.3.3.4) conferisce al Tribunale cantonale amministrativo.

Pendenti i lavori della Commissione il Tribunale cantonale amministrativo, preso atto della proposta all'esame, esprimeva alcune sue pertinenti osservazioni auspicando nel contempo il trasferimento di dette competenze alla nuova Pretura penale.

Il Consiglio di Stato, interpellato a tal proposito dalla presente Commissione, ha aderito alla proposta di trasferimento delle competenze in materia contravvenzionale alla Pretura penale e la sua risposta di data 18 dicembre 2001 vale quale messaggio aggiuntivo. L'esecutivo ha sottolineato il fatto che dal profilo organizzativo si dovrà trasferire alla Pretura penale, affinché questa nuova Autorità giudiziaria possa adeguatamente far fronte agli oneri derivanti dai ricorsi in materia contravvenzionale, un vicecancelliere attualmente aggregato al Tribunale cantonale amministrativo, occorrerà inoltre valutare, quando la situazione presso la Pretura penale si sarà assestata, la necessità di potenziare, al di là di quanto indicato nel messaggio del 26 giugno 2001, il numero dei funzionari amministrativi operanti presso questa nuova Autorità giudiziaria.

In riferimento infine al diritto intertemporale, il Consiglio di Stato ha suggerito, analogamente a quanto stabilito per le procedure pendenti davanti al Tribunale penale cantonale e alle Preture, di devolvere alla Pretura penale anche i ricorsi in materia contravvenzionale che si troveranno di fronte al Tribunale cantonale amministrativo al momento in cui entrerà in vigore la presente riforma legislativa.

Come giustamente sottolineato dal Presidente della Corte di Cassazione e revisione penale del tribunale d'appello le prospettate modifiche, limitatamente alle contravvenzioni, non introducono la facoltà di impugnare con ricorso per cassazione le sentenze della Pretura penale rese in materia contravvenzionale. Di principio i mezzi di impugnazione vanno dedotti dalle norme di procedura e non da quelle d'organizzazione. Conseguentemente dinanzi alla Corte di Cassazione e revisione penale del tribunale d'appello continueranno ad essere deducibili mediante ricorso per cassazione soltanto le sentenze rese dai Giudici della Pretura penale in applicazione della CPP (art. 278 n CPP) e non invece quelle emanate in base alla LPContr. (art 14 LPContr), analogamente per le istanze di revisione.

La Commissione della legislazione si è pure preoccupata per il fatto che la Pretura penale dovrebbe in sostanza applicare due diverse procedure (CPP e LPContr.). A mente del tribunale cantonale amministrativo (cfr. lettera di data 28 novembre 2001 alla Commissione della legislazione) l'applicazione di due diverse procedure non pone alcuna difficoltà, come non ha mai posto problemi al medesimo Tribunale amministrativo il fatto di dover applicare la LPAmo o la LPContr a seconda dell'autorità che ha deciso in prima istanza.

Tenuto conto di quanto segue:

- del fatto che le contravvenzioni sono sanzioni penali e non amministrative;
- dei principi di economia e di razionale impiego delle risorse secondo i quali sede naturale per una decisione di contravvenzioni è un tribunale penale e non un tribunale amministrativo, e ciò anche se la nostra attuale prassi prevede un tribunale amministrativo;
- di un maggiore coerenza all'ordinamento delle competenze;
- del fatto che per legge tre sono i giudici che siedono nel Tribunale amministrativo, quando attualmente un giudice unico può comminare sino a tre anni di detenzione;

- ricordate le crescenti competenze riconosciute in questi ultimi anni al tribunale amministrativo dettate dal varo di nuove e importanti leggi;
- dell'importante numero di cause attualmente pendenti al tribunale cantonale amministrativo;
- del fatto che i giudici del tribunale amministrativo sono a loro volta membri di altre camere;
- dal profilo logistico, come preannunciato dal Dipartimento nulla osta al trasferimento;
- del fatto che il tribunale amministrativo si è detto pronto a mettere a disposizione della pretura penale i vicecancellieri, già formati, che attualmente si occupano del settore delle contravvenzioni.

La presente Commissione propone di trasferire come detto sopra anche queste competenze alla nuova Autorità giudiziaria.

4.1.3 Composizione della Pretura penale

La Pretura penale, sarà composta dai quattro pretori delle valli a tempo parziale e da un magistrato a tempo pieno, coadiuvato da alcuni giuristi.

Ai Pretori delle valli si propone di togliere le attuali incombenze in materia di registro fondiario, registro di commercio ed esecuzioni e fallimenti, in modo che essi potranno meglio operare nella Pretura penale. Competenze quest'ultime che saranno assunte dall'Ufficio dei registri e dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona per le tre valli, rispettivamente dagli Uffici di Locarno per la Vallemaggia, competenze improprie per un magistrato dell'ordine giudiziario. Il consiglio di Stato ha inoltre precisato che le attuali strutture amministrative delle Preture non verranno smantellate o trasferite, ma solo la loro direzione verrà centralizzata, e sarà possibile dirigerle e gestirle con l'intervento di un ufficiale da Bellinzona, rispettivamente da Locarno, i quali potranno avvalersi della collaborazione di un funzionario responsabile a livello regionale oltre che degli addetti attualmente in funzione. I dettagli organizzativi saranno ulteriormente definiti dal Consiglio di Stato.

Il magistrato a tempo pieno fungerà da presidente della Pretura penale, con il compito di distribuire gli incarti. I processi verranno condotti da un giudice unico. La pretura penale troverà sede a Bellinzona. La Commissione della legislazione, analogamente a quanto previsto dall'attuale art. 40 cpv. 2 LOG, ha inserito una norma secondo la quale il Pretore potrà convocare le parti in altro luogo per necessità pratiche preminenti. Si tratterà in particolare di tenere in considerazione necessità pratiche dell'utenza solo per giustificati motivi.

4.1.4 La procedura

La procedura seguita dai giudici della Pretura penale è quella prevista dal Codice di procedura penale, già oggi applicata dai pretori, con alcune semplificazioni. In particolare il Consiglio di Stato propone che, dopo la comunicazione orale del dispositivo e dei motivi della sentenza, l'intimazione della motivazione scritta avvenga solo su richiesta di parte. La Pretura penale sarà investita, su opposizione, dai decreti d'accusa notificati dal Ministero pubblico, e meglio da una sua apposita sezione.

Il Consiglio di Stato ha infine approfittato di questa riforma per eliminare alcune incongruenze tra i processi d'assise e quelli pretoriali, si rimanda a tal proposito al messaggio del Consiglio di Stato.

4.1.5 La costituzionalità della Pretura penale

L'articolo 76 cpv. 1 della Costituzione cantonale prevede che "La giurisdizione penale è esercitata: a) dal tribunale penale di prima istanza; (...)", e la Pretura penale è un tribunale penale di prima istanza, come lo è attualmente il Pretore in materia penale. Il cpv. 4 del medesimo articolo prevede genericamente che "la legge può attribuire a magistrati giudiziari e ad altre autorità giudiziarie competenze per decisioni di prima istanza (...)". A mente del Consiglio di Stato nella misura in cui la Legge organica giudiziaria stabilisce il nuovo giudice l'istituzione di una Pretura penale non viola la garanzia del giudice naturale previsto dall'articolo 10 della Costituzione cantonale.

4.1.6 Motivazione della sentenza

La modifica proposta all' art. 260 cpv. 4 e 5 del Codice di procedura penale consiste nel fatto che per la Pretura penale si propone che la sentenza venga notificata senza motivazione, e che l'accusato, il Procuratore pubblico e la parte civile possano chiedere detta motivazione con comunicazione scritta (davanti alle Assise correzionali viene mantenuta la notifica della sentenza senza motivazione soltanto se le parti vi rinunciano espressamente), ciò per accelerare ulteriormente le procedure.

4.1.7 Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie e finali della Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 sono state modificate nel senso di prevedere quanto segue:

- l'art. 12 prevede per il primo periodo di nomina del Presidente della Pretura penale che lo stesso coincida con la scadenza dei mandati dei pretori, e quello dei sostituti Procuratori pubblici con la scadenza ordinaria dei mandati dei Procuratori pubblici titolari;
- l'art. 13 costituisce la base legale necessaria per procedere alla designazione, per il periodo di due anni, di un Giudice straordinario incaricato di coadiuvare la Pretura penale nella fase iniziale in cui alla stessa affluiranno i casi pendenti presso il Tribunale penale cantonale e le Preture;
- Ai sensi dell'art. 14 sarà possibile trasferire immediatamente alla Pretura penale, con l'entrata in vigore della presente riforma, tutti i procedimenti pendenti davanti al Tribunale penale cantonale e alle Preture;
- pure gli incarti pendenti presso i Procuratori pubblici potranno essere immediatamente trasferiti ai nuovi sostituti Procuratori pubblici senza far capo a nuovi atti istruttori.

4.1.8 L'onere di lavoro della futura Pretura penale

Il totale dei procedimenti penali trattati dalle tutte le Preture del nostro Cantone (cfr. rendiconto del Consiglio di Stato 2000, Allegato statistico, valuta 1 gennaio 2001) sono: pendenti al 1 gennaio 2001 316 procedimenti, introdotti nel 2000 783 procedimenti, totale da evadere 1099 procedimenti, evasi nel 2000 823 procedimenti, pendenti 276 procedimenti. Nelle 823 cause penali affluite in tutte le Preture del Cantone sono comprese le procedure di commutazione della multa in arresto che hanno rappresentato almeno un terzo delle stesse, mentre i decreti d'accusa correzionali contro i quali è stata fatta opposizione al Tribunale penale cantonale sono stati 160. Parimenti le procedure contravvenzionali al tribunale amministrativo erano 109 pendenti, 314 introdotte, per un totale di 423, di cui 354 evase e 69 ancora pendenti. Si rimanda al rendiconto del Consiglio di Stato 2000 per quanto i dati delle procedure dinnanzi il Tribunale cantonale amministrativo e della pianificazione.

5. LE NUOVE FIGURE PROPOSTE NEL MINISTERO PUBBLICO

5.1 Nuove funzioni per il Procuratore generale e i Procuratori pubblici aggiunti

Il Consiglio di Stato propone, allo scopo di assicurare al Ministero pubblico una struttura più gerarchica, di introdurre la figura di tre Procuratori pubblici che assisteranno il Procuratore generale nella conduzione dell'ufficio giudiziario.

L'attuale art. 58 della Legge organica giudiziaria civile e penale prevede che il Procuratore pubblico generale ha le seguenti attribuzioni: coordina l'attività del Ministero pubblico e vigila sul suo funzionamento; riunisce e presiede il collegio dei Procuratori pubblici; decide i criteri di ripartizione dei procedimenti e vigila sulla loro applicazione; dirime i conflitti di competenza; decide le sostituzioni ai sensi dell' art. 55 cpv. 1; rappresenta il Ministero pubblico; è responsabile dell' organizzazione dell' ufficio. Il Consiglio di Stato propone l'aggiunta di un secondo capoverso. Infatti l'ampiezza dell'ufficio giudiziario e l'istituzione dei nuovi sostituti Procuratori pubblici esigono la creazione di una struttura più gerarchica e il potenziamento delle competenze del Procuratore pubblico generale, poiché il Ministero pubblico conta ora infatti quindici Procuratori pubblici, ai quali si aggiungeranno i sei nuovi sostituti Procuratori pubblici, e una cinquantina di funzionari. La vigilanza sull'attività dei singoli Procuratori pubblici verte unicamente sui carichi di lavoro pendenti e mira a garantire che i magistrati trattino con la dovuta celerità i casi loro affidati.

Sarà data facoltà al Procuratore pubblico generale e ai tre aggiunti di modificare l'attribuzione di un determinato incarto da un sostituto Procuratore pubblico ad un altro oppure da un sostituto Procuratore pubblico ad un Procuratore pubblico, tenuto conto dei singoli casi, mentre rimane immutato il principio (art. 57 cpv. 2 LOG) secondo cui ogni Procuratore pubblico agisce autonomamente nell'ambito dei procedimenti di sua competenza: ne consegue che il Procuratore pubblico generale non ottiene facoltà di avocare a sé un procedimento penale.

5.2 I Sostituti Procuratori pubblici

L'esecutivo propone sei Sostituti Procuratori pubblici con le competenze del diritto penale minore: le contravvenzioni e i delitti, e, i crimini, quando risulta adeguata la pena della detenzione non superiore a tre mesi, dell'arresto o della multa. Oltre a tali competenze, i sostituti Procuratori pubblici potranno continuare a collaborare con i Procuratori pubblici anche nei casi di maggiore gravità e a dipendenza delle loro conoscenze e capacità specifiche; in tale loro funzione non avranno comunque competenze decisionali. La competenza dei sostituti Procuratori pubblici non ha carattere esclusivo; ne consegue che in determinati casi il Procuratore pubblico potrà occuparsi di reati minori e sostenere l'accusa davanti al giudice della Pretura penale. I sostituti Procuratori pubblici, nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni, potranno ordinare arresti, perquisizioni o sequestri.

5.3 Le ragioni delle scelte del Consiglio di Stato

Le summenzionate proposte tendono alla riorganizzazione interna del Ministero Pubblico, con particolare riferimento ai reati di minore gravità, ovvero dei reati che sono numericamente di gran lunga preponderanti. In tale ambito il Procuratore pubblico non ha la facoltà di adeguatamente delegare taluni provvedimenti o decisioni incidentali ai propri segretari giudiziari poiché essi non sono magistrati, qualità indispensabile per firmare i provvedimenti giudiziari. Risulta inoltre che parecchi degli attuali segretari giudiziari hanno una completa formazione giuridica.

Come recentemente auspicato dal Gran Consiglio (cfr. Legge del 26 giugno 2000 sul potenziamento del Ministero pubblico e del Tribunale cantonale penale, capitolo IV, lett. d) queste proposte sono fatte nella prospettiva di una carriera all'interno del Ministero pubblico o nella magistratura. Aggiungasi che l'accresciuta responsabilità dei Sostituti Procuratori pubblici è temperata dal rafforzamento della struttura gerarchica del Ministero Pubblico: il Procuratore Pubblico a capo della sezione dei reati minori (oltre al Procuratore generale) avrà la facoltà di ritirare un incarto ad un sostituto e assegnarlo ad un Procuratore pubblico.

Consiglio di Stato e Commissione della legislazione concordano sul fatto che nelle diverse sezioni (reati finanziari, reati di polizia, reati minori, ecc.) si ritiene opportuno l'introduzione di organigrammi più strutturati, con un capo o procuratore responsabile, che a sua volta riferisce al Procuratore generale. I Procuratori pubblici preposti alle rispettive sezioni, ai quali sarà attribuita loro la funzione di aggiunto del Procuratore generale, saranno quindi chiamati a lavorare in stretto contatto con il Procuratore generale, con compiti di sorveglianza all'interno del Ministero pubblico. Il Procuratore generale continuerà, come finora, ad assicurare il coordinamento dei suoi uffici, parallelamente alla cura di incarti coinvolgenti enti pubblici o funzionari.

Consiglio di stato e Commissione della legislazione vogliono comunque sottolineare il fatto che i sostituti Procuratori pubblici non hanno alcun diritto soggettivo a essere successivamente designati alla carica di Procuratori pubblici, poiché il Gran Consiglio, quando sarà chiamato a eleggere i Procuratori pubblici, vuole conservare intatta la sua piena libertà di scelta.

6. L'AVAMPROGETTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE SVIZZERO

6.1 Introduzione

L'avamprogetto (in appresso AP) del Codice di procedura penale svizzero prevede le seguenti autorità penali: la Polizia, la Procura pubblica e l'Autorità di contravvenzione penale, quali autorità inquirenti, aventi la competenza del perseguimento dei reati (art. 13), il Tribunale delle misure coercitive, il Tribunale di prima istanza, l'Autorità di ricorso e il Tribunale d'Appello, quali tribunali, aventi poteri giudiziari (art. 14).

In particolare, al Procuratore pubblico compete il perseguimento dei reati nell'ambito dell'istruttoria penale (art. 19 cpv. 1). L'Autorità di contravvenzione penale persegue e giudica, qualora tali compiti le siano affidati, le contravvenzioni (art. 21). Mentre il Tribunale delle misure coercitive ha sostanzialmente competenze analoghe a quelle del Giudice dell'istruzione e dell'arresto ticinese (cfr. art. 22), il Tribunale di prima istanza giudica in prima istanza tutti i reati che non sono di competenza di altre autorità (art. 23). L'Autorità di ricorso ed il Tribunale d'appello giudicano infine i ricorsi, la prima contro gli atti e le decisioni non appellabili dei Tribunali di prima istanza, del Procuratore pubblico e delle Autorità di contravvenzione penale (art. 26), la seconda contro le sentenze dei Tribunali di prima istanza e sulle istanze di revisione (art. 27).

6.2 Le misure proposte e la loro conformità con l'AP del CPPS

In riferimento al disegno di legge concernente l'istituzione della Pretura penale e della funzione di Sostituto Procuratore pubblico si rileva in via preliminare che il legislatore dell'AP non ha volutamente disciplinato nel dettaglio le autorità penali federali e cantonali, limitandosi ad ingerire unicamente laddove necessario a garantire l'unificazione della

procedura penale. In sostanza l'AP prescrive a Confederazione e Cantoni quali autorità essi debbano istituire (es. una Polizia, un Ministero pubblico). Come tali autorità siano denominate, quale sia la loro composizione o quali competenze vadano loro attribuite, sono questioni che permangono ampiamente di competenza di Confederazione e Cantoni, fermo restando che non si è scelto invece, per ovvi motivi, di demandare ai Cantoni la scelta del modello di perseguimento penale (cfr. Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, n. 131, pag. 8).

L'AP non osta dunque all'istituzione della Pretura penale e del Sostituto Procuratore.

6.2.1 In riferimento alla Pretura penale

In particolare, per quanto riguarda la Pretura penale, si rileva anzitutto che l'istituzione del giudice unico prevista per la stessa, risulta essere conforme alle norme previste dall'AP, in base alle quali il Tribunale di prima istanza può essere costituito da un giudice unico (che giudica le contravvenzioni, i delitti ed i crimini per il quali il Procuratore pubblico propone una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità, una pena detentiva inferiore a tre anni, una privazione della libertà complessivamente inferiore a tre anni in caso di revoca della sospensione condizionale oppure una misura non comportante la privazione della libertà, art. 24).

Inoltre, la possibilità di costituire più Tribunali di prima istanza, suddivisi in base ad un criterio di competenza a dipendenza della gravità del reato, è ampiamente considerata dall'AP. Secondo il Rapporto esplicativo in effetti, l'art. 24 cpv. 1, che offre appunto a Confederazione e Cantoni la possibilità di prevedere un giudice unico quale Tribunale di prima istanza, va in tale direzione, tanto più che la maggior parte dei Cantoni già si è avvalsa dell'opportunità di sgravare i Tribunali collegiali dagli affari penali più semplici. (cfr. Rapporto cit., n. 221.6, pag. 42)

Giova inoltre rilevare che l'AP permette di delegare il perseguimento ed il giudizio di contravvenzioni, fra l'altro, ad autorità amministrative. Tuttavia, contro le decisioni di condanna ad una multa, la via ricorsuale prevista non è di carattere amministrativo, come attualmente previsto dalla legislatura cantonale. L'AP prevede infatti che l'opposizione alla multa comporti il deferimento degli atti al Tribunale di prima istanza (cfr. art. 423 e segg.) (cfr. Rapporto cit., n. 221.4, pag. 40). Tale procedura costituisce quindi un ulteriore aggravio a carico dei Tribunali di prima istanza. Per quanto concerne infine la competenza specifica della Pretura penale, una volta entrato in vigore il CPPF, occorrerà eventualmente modificarla, estendendola pure ai decreti d'accusa che prevedono una pena sino a sei mesi di detenzione (cfr. art. 412 e segg.).

6.2.2 In riferimento al Sostituto Procuratore pubblico

Riguardo al Sostituto Procuratore l'AP non osta alla sua istituzione. Giusta l'art. 20 cpv. 2 il Procuratore pubblico può essere assoggettato alle istruzioni di un Procuratore generale. Per analogia, il Sostituto Procuratore potrà essere assoggettato, come previsto dal disegno di legge, alla direzione di un Procuratore pubblico, che a sua volta riferirà al Procuratore Generale. In considerazione di alcuni aspetti specifici previsti dall'AP, si rileva che l'istituzione del Sostituto Procuratore risulta essere, come d'altro canto per quanto riguarda la Pretura penale, auspicabile. In effetti, non solo il progetto non attribuisce maggiori competenze rispetto a quelle previste dal CPPT ai funzionari della Procura pubblica, ed in particolare ai segretari giudiziari, bensì addirittura in alcuni casi le sopprime, per renderle di esclusiva competenza del Procuratore pubblico, ciò che senz'altro comporta per il magistrato un ulteriore aggravio. A titolo di esempio si cita la

norma in base alla quale l'interrogatorio della persona fermata o arrestata provvisoriamente dalla Polizia, deve avvenire dinanzi al Procuratore pubblico (art. 235). Il principio è d'altro canto chiaramente espresso all'art. 324: il Procuratore pubblico assume di persona le prove necessarie. Confederazione e Cantoni hanno la facoltà di determinare in quale misura il Procuratore pubblico possa delegare a personale ausiliario singoli atti d'istruzione. In merito il Rapporto esplicativo pone l'accento sul fatto che gli atti istruttori devono essere compiuti in primis dal Procuratore pubblico stesso, asserendo che Confederazione e Cantoni potranno continuare a fare uso della possibilità di delega di taluni atti istruttori a personale ausiliario, ritenuto comunque che gli atti istruttori essenziali dovranno rimanere di competenza esclusiva dei Procuratori pubblici (cfr. Rapporto cit., n. 261.32, pag. 199 ess.) (o di loro sostituti con qualifica di magistrato).

7. NOMINA DI UN GRUPPO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato ritiene opportuno procedere all'adeguamento del diritto cantonale alla Costituzione federale e al disegno di nuova Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (attualmente all'esame del Parlamento federale), e di estendere le facoltà di ricorso contro gli atti della pubblica Amministrazione ad un'Autorità giudiziaria.

Ritenuto quindi indispensabile procedere alla revisione totale della Legge organica giudiziaria civile e penale, preso altresì atto dell'esito della procedura di consultazione avviata in merito ai contenuti del rapporto del Gruppo di lavoro presieduto dal Giudice federale Sergio Bianchi concernente la revisione dell'organizzazione giudiziaria cantonale, il nostro esecutivo ha istituito un Gruppo di lavoro incaricato di formulare le proposte operative atte a concretizzare le decisioni di principio entro il 30 settembre 2002.

Nella summenzionata risoluzione il Consiglio di Stato ricorda inoltre che il tema dell'istituzione della Pretura penale e della funzione del Sostituto Procuratore pubblico è stato nel frattempo oggetto di una proposta governativa attualmente al vaglio del Parlamento (cfr. messaggio n. 5134 del 26.6.2001) e che tale impostazione è conforme all'avamprogetto di Legge federale sull'unificazione della procedura penale.

8. "CONTROLLING" DELLA MAGISTRATURA

La Commissione della legislazione, nell'incontro avuto con il rappresentante del Consiglio di Stato per la presentazione di questo messaggio, ricordando il contenuto del rapporto al messaggio n. 4966, ha chiesto quali misure sono state nel frattempo istituite in merito al controllo del lavoro dei magistrati.

Il Consiglio di Stato ha riferito aver esteso il processo di "controlling" di Stato anche alla magistratura, con lo scopo di individuare parametri che consentano di misurare il lavoro dei magistrati.

Si ricorda in questa sede che il controlling di Stato è uno strumento introdotto nell'amministrazione cantonale con il progetto Amministrazione 2000, e gli obiettivi perseguiti da questo progetto sono la verifica dell'attuazione delle politiche e delle attività svolte dallo Stato, il miglioramento nella trasmissione dell'informazione, la misura dell'efficacia e dell'efficienza nell'esecuzione dei compiti assegnati all'amministrazione cantonale mediante il monitoraggio delle linee direttive, degli obiettivi di Dipartimento, dei processi e delle prestazioni nonché dei progetti.

Premesso altresì che la magistratura è sottoposta alla vigilanza del Consiglio della magistratura, organo con potere disciplinare composto da sette membri e cinque supplenti, scelti in parte tra i magistrati. Tra i compiti del Consiglio della magistratura vi è l'esame del funzionamento della giustizia per mezzo di un rapporto annuale al Consiglio di Stato, la segnalazione al Dipartimento competente di eventuali problemi di natura organizzativa, l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati nonché l'esonero dei magistrati dalla carica per differenti motivi (art. 77-80 LOG). La magistratura deve quindi rendere conto del suo operato al Consiglio della magistratura.

In concreto la Divisione della giustizia ha affrontato, a partire dal mese di dicembre 2000, la problematica del controlling della magistratura scegliendo di operare in un ambito ben definito della magistratura ticinese, segnatamente ha individuato nella IIa Camera Civile del Tribunale di appello (in appresso IIa CCA) il soggetto adeguato per effettuare una prima esperienza di controlling all'interno della magistratura.

Ogni entità della magistratura conosce infatti specifiche specializzazioni. Ad esempio ogni Camera del Tribunale di appello giudica in materie differenti, con procedure differenti, la Pretura di Lugano è suddivisa in sei Sezioni, il Ministero pubblico suddivide i compiti tra i procuratori pubblici. Risulta pertanto difficile, a mente del Dipartimento competente, creare un unico strumento che si possa adattare a tutta a magistratura.

Concretamente è stata effettuata un'analisi delle attività svolte dalla IIa CCA, con descrizione del processo operativo, in particolare dopo aver definito gli ambiti di attività e le differenti procedure applicate, gli incaricati si sono concentrati sull'analisi della procedura ordinaria di appello, rappresentando quest'ultima ca. l'80% del lavoro svolto da questa Camera, hanno poi descritto la procedura ordinaria di appello mediante la definizione dei flussi operativi con l'estrapolazione delle singole componenti, evidenziando i legami esistenti all'interno di questo percorso. Sulla base di questo lavoro preparativo sono stati individuati gli elementi chiave sensibili del processo ai fini di un monitoraggio. Successivamente, sulla scorta dei parametri e degli strumenti utilizzati dal progetto "controlling" di Stato, si è cercato di definirne il concetto. A quest'ultima fase di tipo "cartaceo", pressoché completata, seguirà l'analisi della disponibilità dei dati: occorrerà in altre parole verificare l'esistenza su banca elettronica dati delle informazioni che si vogliono introdurre nel sistema. Ciò permetterà di determinare quali informazioni possono essere implementate direttamente nel sistema e quali necessitano invece di una precedente elaborazione. La fase successiva, che seguirà a breve termine, prevede la concretizzazione dello strumento per mezzo dell'implementazione dei dati per opera del Centro Sistemi Informativi del Dipartimento delle finanze e dell'economia. Lo strumento, nella sua forma definitiva comprendente il monitoraggio in tempo reale dei dati inerenti a tutti i servizi della giustizia cantonale, sarà infine messo a disposizione del Consiglio della magistratura al quale compete istituzionalmente un compito di controllo e intervento.

9. MODIFICA DEL TERMINE PER MOTIVARE LA SENTENZA

Il Consiglio di Stato ritiene, in base alla procedura di consultazione avviata, che le Corti d'assise incontrano difficoltà nel redigere la sentenza motivata entro il termine di legge, attualmente di venti giorni (art. 263 CPP), in particolare nei processi celebrati dalla Corte

delle assise criminali, spesso lunghi e complessi, con la partecipazione obbligatoria degli assessori giurati. La legge prevede che un superamento del termine di venti giorni comporta la nullità della sentenza. Le motivazioni del Consiglio di Stato sono ampiamente descritte nel messaggio. Questa Commissione concorda sul fatto che detto termine, nei processi celebrati con la partecipazione degli assessori giurati, è troppo breve ed è quindi giustificato portarlo a trenta giorni (ovvero sempre per le Assise criminali e solo eccezionalmente per le Assise correzionali). Mentre il termine per presentare il memoriale di ricorso per cassazione non muta.

10. I LAVORI COMMISSIONALI

L'esame del messaggio è iniziato il 2 ottobre 2001 con l'audizione del direttore del Dipartimento delle istituzioni, Luigi Pedrazzini, e del direttore della Divisione della giustizia Giorgio Battagioni. In data 23 gennaio 2002 la Commissione della legislazione ha sentito nuovamente il direttore del Dipartimento delle istituzioni e il direttore della Divisione della giustizia nonché la Presidente del Tribunale penale cantonale, Agnese Balestra-Bianchi, e il Presidente del Consiglio della Magistratura Mario Luvini.

In merito alle singole modifiche apportate dalla Commissione al progetto di legge proposto dal Consiglio di Stato, già si è detto nei singoli punti del presente rapporto.

In questa sede, si ritiene opportuno ripercorrere gli argomenti a sostegno delle presenti modifiche legislative, ribadite, non solo dal Consigliere di Stato, ma anche dalla Presidente del Tribunale penale cantonale e dal Presidente del Consiglio della magistratura e fatte proprie dalla maggioranza della Commissione della legislazione, nonché le proposte della minoranza, discusse in Commissione.

La minoranza della Commissione propone la creazione, all'interno dell'esistente Tribunale penale cantonale, di una terza sezione, oltre a quella criminale e a quella correzionale, definibile come il giudice penale unico, la quale sarebbe investita delle competenze che il Governo vuole dare al Pretore penale. Il presidente della Pretura penale diverrebbe in tal modo un nuovo giudice del Tribunale penale cantonale, portando il numero dei giudici del Tribunale d'appello da ventuno a ventidue. La proposta prevede l'uso, per questa terza sezione, dei pretori di valle come sostituti. In merito al trasferimento di competenze, la minoranza della Commissione prevede di lasciare al Tribunale penale cantonale quello che è attualmente di sua competenza e di lasciare ai pretori le procedure pendenti perché le evadano.

La maggioranza della Commissione ha esaminato gli emendamenti proposti dalla minoranza e ne propone la reiezione.

I molti ritardi nell'evasione dei reati di diritto penale minore sono causa d'insoddisfazione nei cittadini. Consiglio di Stato e maggioranza della Commissione ritengono la soluzione proposta atta a raggiungere gli obiettivi prefissati. È una soluzione che ha il pregio di nascere con il consenso dell'apparato giudiziario, pensata in un gremium dove erano presenti un membro del Tribunale di appello e il Procuratore generale e che ha poi ricevuto il consenso degli altri organi della Magistratura. È una proposta realizzabile in tempi brevi, permette un migliore coinvolgimento dei pretori e nel contempo salvaguarda la presenza delle preture civili nelle valli. Si tratta di una risposta pragmatica.

Ha il vantaggio inoltre di unire tradizioni appartenenti al Cantone Ticino, senza stravolgere la struttura attuale e senza ostacolare l'introduzione delle novelle legislative che verranno proposte e concretizzate nei prossimi anni.

Si inserisce quindi nel solco della continuità, visto che il pretore ha sempre avuto in Ticino competenze penali minori. Si tratta pertanto di riprendere un istituto esistente, già consolidato, con ampliate competenze.

La Pretura penale è già presente in altri cantoni svizzeri, e viene denominata "Tribunale di polizia". Sostanzialmente si è giudicati per i reati penali minori da un tribunale "meno importante", senza subito chiamare in causa il Tribunale penale. Si tratta anche di una questione di proporzionalità nell'intervento della giustizia penale. Si ritiene giusto che i reati minori restino e siano di competenza di un pretore e non dello stesso giudice competente in materia correzionale o criminale.

Questa proposta risponde al bisogno della Tribunale penale, visto il carico complessivo di lavoro accumulatosi.

Con l'aggiunta infine del cpv. 4 all'art 28 del disegno di legge secondo cui *il giudice può tenere il dibattimento in altro luogo per necessità pratiche preminenti*, analogamente a quanto previsto dall'art. 40 LOG per le corti criminale e correzionale, la struttura saprà adattarsi nel miglior modo alla realtà del nostro Cantone.

11. LINEE DIRETTIVE 2000-2003 E COSTO

Le modifiche proposte nel presente messaggio costituiscono, a mente del Consiglio di Stato, un tassello urgente nell'ambito della revisione della Legge organica giudiziaria civile e penale, (cfr. Allegato 4, concernente il piano delle principali modifiche legislative, delle Linee direttive 2000-2003).

Questa riforma non comporta costi sproporzionati.

Per quanto attiene il Ministero pubblico non vi sarà creazione di nuovi posti, ma riqualifica di alcuni segretari giudiziari, con conseguente adeguamento salariale. I costi ammonteranno annualmente a fr. 398'000.--.

Per la Pretura penale è invece necessaria la nomina di un nuovo magistrato a tempo pieno, che la presiederà, di un cancelliere con formazione giuridica e di due segretari, oltre alla designazione, per il periodo di due anni, di un magistrato supplementare che coadiuvi il Presidente nello smaltimento degli arretrati. L'istituzione della Pretura penale, comporterà per lo Stato, compresi gli oneri sociali, spese annue supplementari pari a fr. 480'000.--, oltre alla retribuzione, per il primo biennio, del Giudice straordinario di fr. 221'000.-- l'anno, e lo stipendio di una funzionaria amministrativa straordinaria per lo medesimo periodo per fr. 90'000.--. A questo personale andrà ad aggiungersi il vice-cancelliere che viene ceduto dal TRAM.

Dal profilo logistico e delle attrezzature il canone di locazione ammonterà a fr. 97'272.--, e i costi dell'intervento possono essere riassunti in fr. 31'000.-- per spese di trasformazione interna, fr. 100'000.-- per la telefonia, l'infrastruttura e la rete, fr. 170'000.-- per l'informatica (PC, schermi, stampanti, programmi), e fr. 210'000.-- per l'arredamento.

12. CONCLUSIONI

La Commissione, nei noti limiti di una commissione di un Parlamento di milizia, senza presunzione alcuna, ha discusso le misure che permetterebbero di conseguire una maggiore efficacia nel settore penale.

Ricordate le future modifiche legislative, preso atto che il Consiglio di Stato ha istituito un Gruppo di lavoro incaricato di formulare le proposte operative atte a concretizzare le decisioni di principio riguardanti la revisione totale della Legge organica giudiziaria civile e penale, premesso quanto detto nel presente rapporto ritiene giustificato quanto proposto dal Consiglio di Stato nei messaggi n. 5134 di data 26 giugno 2001 e 18 dicembre 2001. La Commissione della legislazione ha approvato quanto proposto, votando l'entrata in materia e il presente rapporto.

* * * * *

Sulla base delle considerazioni contenute in questo rapporto, la Commissione della legislazione chiede al Parlamento di approvare le modifiche legislative così come sono state proposte dal Consiglio di Stato nel messaggio n. 5134 e nel messaggio aggiuntivo di data 18 dicembre 2001.

Per la maggioranza della Commissione legislazione:

Felice Dafond, relatore

Allidi-Cavalleri - Bobbià - Dell'Ambrogio (con riserva) -

Duca Widmer - Fiori - Genazzi - Jelmini - Pini - Righinetti

Disegno di

LEGGE

concernente l'istituzione della Pretura penale e della funzione di sostituto Procuratore pubblico

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 26 giugno 2001 n. 5134 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 27 febbraio 2002 n. 5134 R1 della maggioranza Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

Autorità
giudiziarie

¹Le autorità giudiziarie del Cantone sono: il Tribunale d'appello e le sue sezioni e camere, le Assise criminali, le Assise correzionali, la Pretura penale, i Pretori ed i Giudici di pace.

Art. 1a cpv. 1

Organizzazione

¹Il Tribunale d'appello è composto di 21 giudici e di 12 supplenti, nominanti dal Gran Consiglio per un periodo di sei anni; esso è suddiviso in tre Sezioni:

- la Sezione di diritto civile;
- la Sezione di diritto pubblico;
- il Tribunale penale cantonale.

I membri di una Sezione non possono essere membri di un'altra Sezione, riservate le norme sulle supplenze.

Il Tribunale comprende inoltre la Camera per l'avvocatura e per il notariato e la Commissione amministrativa.

Art. 16

e) funzioni dei pretori
dei distretti minori

Abrogato.

II. Pretura penale

Art. 28

Organizzazione

¹La Pretura penale ha sede nel distretto di Bellinzona ed è composta del presidente e dei pretori dei distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone.

²Il presidente è nominato dal Gran Consiglio per un periodo di sei anni e deve avere i requisiti per essere giudice di appello.

³I casi sottoposti alla competenza della Pretura penale sono decisi da un giudice unico; il presidente, sentiti i membri, stabilisce i criteri di ripartizione dei procedimenti.

⁴Le udienze si svolgono presso la sede della Pretura penale: il giudice può tenere il dibattimento in altro luogo per necessità pratiche preminenti.

Art. 29

Competenza

¹La Pretura penale giudica:

- a) le contravvenzioni;
- b) i delitti e i crimini per i quali il Procuratore pubblico abbia proposto la detenzione fino a tre mesi, l'arresto o la multa.

²Entro questi limiti, la competenza della Pretura penale si estende ai reati previsti:

- a) dal Codice penale svizzero;
- b) da leggi fiscali della Confederazione od altre leggi federali, quando l'autore non si assoggetta alla decisione dell'autorità amministrativa e chiede di essere giudicato da un'autorità giudiziaria (artt. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo);
- c) da leggi federali speciali o leggi cantonali, quando il giudizio non è attribuito ad autorità amministrative cantonali.

Art. 30

Supplenza

I componenti della Pretura penale si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o di ricusa, riservate le competenze della Camera dei ricorsi penali.

Art. 31

Ricorso in tema di contravvenzioni

¹La Pretura penale giudica quale istanza di ricorso, senza intervento di assessori-giurati, le contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il giudizio di primo grado all'autorità amministrativa cantonale.

²La sentenza della Pretura penale è definitiva.

Art. 34

Assise correzionali

¹Le Assise correzionali sono composte di un membro del Tribunale penale cantonale e di tre assessori-giurati e giudicano i delitti e i crimini per i quali il Procuratore pubblico propone come pena la detenzione superiore a tre mesi.

²Le Assise correzionali giudicano pure i delitti previsti da leggi fiscali della Confederazione od altre leggi federali, quando l'amministrazione federale in causa propone come pena la detenzione superiore a tre mesi (artt. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo).

Art. 54 cpv. 4

Organizzazione Procuratori pubblici

⁴Il collegio dei Procuratori pubblici designa nel suo interno, per l'intero periodo di nomina, tre aggiunti del Procuratore pubblico generale.

Art. 54a (nuovo)

Sostituti Procuratori pubblici

¹Al Ministero pubblico sono aggregati sei sostituti Procuratori pubblici; essi sono nominati dal Gran Consiglio per un periodo di sei anni e devono avere i requisiti per essere Procuratori pubblici.

²I sostituti Procuratori pubblici coadiuvano i Procuratori pubblici ed esercitano l'azione penale:

- a) nelle contravvenzioni e nei delitti;
- b) nei crimini, quando risulta adeguata la pena della detenzione non superiore a tre mesi, dell'arresto o della multa.

³Le disposizioni di legge che reggono l'attività del Procuratore pubblico si applicano, nei limiti delle loro competenze, anche ai sostituti Procuratori pubblici.

⁴Se emerge, nel corso delle indagini, che un crimine, affidato per competenza a un sostituto Procuratore pubblico, riveste una gravità tale da far apparire adeguata una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, il procedimento è continuato da un Procuratore pubblico; gli atti compiuti dal sostituto Procuratore pubblico conservano nondimeno la loro validità.

⁵Il Procuratore pubblico generale e i tre aggiunti possono modificare, anche in corso di procedura, l'attribuzione degli incarti ai sostituti.

Art 58 cpv. 2 (nuovo)

c) del Procuratore pubblico generale

²Il Procuratore pubblico generale, coadiuvato dai tre aggiunti, vigila sull'attività dei singoli Procuratori pubblici e dei sostituti.

Art. 60 cpv. 2

Organizzazione

²I giudici dell'istruzione e dell'arresto sono nominati dal Gran Consiglio, il quale ne designa pure il presidente, e devono avere i requisiti per essere giudici di appello; il periodo di nomina è di sei anni.

Art. 63

Competenze

La Corte di cassazione e di revisione statuisce sui ricorsi per cassazione e sulle istanze di revisione aventi per oggetto sentenze rese:

- a) dai giudici della Pretura penale in base all'art. 29;
- b) dalle Corti d'assise criminali e correzionali.

Art. 64 cpv. 2

Costituzione

²Il Consiglio di Stato designa ogni sei anni due supplenti scelti tra i magistrati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 (nuovo)

Nomina del presidente della Pretura penale e dei sostituti Procuratori pubblici

¹Il primo periodo di nomina del presidente della Pretura penale scade il 31 maggio 2004.

²Il primo periodo di nomina dei sostituti Procuratori pubblici scade il 31 dicembre 2002.

Art. 13 (nuovo)

Giudice straordinario presso la Pretura penale

Presso la Pretura penale, per il periodo di due anni a partire dall'assunzione dell'ufficio, vi è, per coadiuvare gli altri magistrati, un giudice straordinario, nominato dal Gran Consiglio; il suo onorario è pari a quello di un pretore.

Art. 14 (nuovo)

Trasferimento di competenze

Con l'entrata in vigore della modifica concernente gli artt. 28, 29, 30, 31, 34 e 54a, le relative procedure, pendenti davanti al Tribunale penale cantonale, alle Preture, al Tribunale cantonale amministrativo e ai Procuratori pubblici, sono regolate secondo le nuove disposizioni di legge.

II.

Il Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 4 (nuovo)

B. Pubblicità dell'azione penale

⁴Le disposizioni di legge che reggono l'attività del Procuratore pubblico si applicano, nei limiti delle loro competenze, anche ai sostituti Procuratori pubblici.

Art. 8

II. Ad autorità amministrative

Ogni sentenza delle Corti di assise, della Corte di cassazione e revisione e dei giudici della Pretura penale e ogni decreto di accusa vengono trasmessi, a cura della cancelleria, entro tre giorni dalla crescita in giudicato:

- a) al Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale;
- b) alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure.

Art. 28 cpv. 1

B. Pubblicità delle udienze

¹Le udienze davanti ai giudici della Pretura penale, alle Corti d'assise e alla Corte di cassazione e revisione sono pubbliche; nondimeno è vietato ai minori di anni quindici di assistere ai dibattimenti, salvo decisione contraria del presidente della Corte.

Art. 30 cpv. 2

B. Sanzioni disciplinari I. Casi

²Queste sanzioni disciplinari sono applicate rispettivamente dal Procuratore pubblico, dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto, dal giudice della Pretura penale e dal presidente della Camera dei ricorsi penali e delle Corti delle assise e di cassazione.

Art. 42 cpv. 1

III. Notifica

¹I presidenti del Tribunale penale cantonale, della Corte di cassazione e revisione penale e della Camera dei ricorsi penali, il giudice della Pretura penale, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto ed il Procuratore pubblico notificano la loro esclusione alla Camera dei ricorsi penali; i giudici alla presidenza del collegio di cui fanno parte; gli assessori-giurati al presidente della Corte di assise alla quale sono chiamati; i segretari al giudice presso il quale funzionano.

Art. 44 cpv. 1

II. Procedura

¹La domanda di ricusa viene trasmessa per scritto al collegio cui appartiene il giudice ed alla Camera dei ricorsi penali quando si tratti del presidente del Tribunale penale cantonale, del presidente delle Assise correzionali, del giudice della Pretura penale, del Giudice dell'istruzione e dell'arresto o del Procuratore pubblico.

Art. 50 cpv. 2

II. Difesa d'ufficio 1. Designazione

Abrogato.

Art. 207 cpv. 1 e 2

C. Decreto di accusa I. Principio 1. In generale

¹Il decreto di accusa formalizza il deferimento dell'accusato al giudice della Pretura penale in materia di contravvenzioni, come pure per i delitti e i crimini, nei casi di lieve entità, quando il Procuratore pubblico ritiene adeguata la pena della detenzione non superiore a tre mesi, dell'arresto o della multa.

²Abrogato.

Art. 260 cpv. 4 e 5 (nuovo)

C. Sentenza I. Contenuto

⁴Nei processi celebrati davanti alle Assise correzionali, la sentenza può essere notificata senza motivazione se l'accusato, il Procuratore pubblico e la parte civile vi rinunciano con notifica scritta entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi; la rinuncia decade con la presentazione della dichiarazione di ricorso per cassazione.

⁵Nei processi celebrati davanti al giudice della Pretura penale, la sentenza è notificata senza motivazione, riservata la facoltà dell'accusato, del Procuratore pubblico e della parte civile di chiederla con notifica scritta entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi.

Art. 263 cpv. 2 (nuovo)

IV. Redazione e intimazione

²Il termine di intimazione è di trenta giorni, sotto pena di nullità, per i dibattimenti che si svolgono con il concorso di assessori-giurati.

Art. 264 cpv. 4 e 5 (nuovo)

V. Pubblicazione

⁴Nei processi davanti alle Assise correzionali, il presidente, comunicati oralmente i dispositivi, avverte inoltre le parti che, entro il termine di cinque giorni, possono rinunciare ad esigere la motivazione della sentenza.

⁵Nei processi davanti al giudice della Pretura penale, il presidente, comunicati oralmente i dispositivi, avverte inoltre le parti che, entro il termine di cinque giorni, possono chiedere la motivazione della sentenza.

Capitolo V

Sentenza del giudice della Pretura penale sulla opposizione al decreto di accusa

Art. 273

- A. Atti preparatori del giudice della Pretura penale
- Le disposizioni del titolo VIII, capitoli da I a IV, si applicano per analogia anche al giudice della Pretura penale, riservate le norme contrarie di legge.

Art. 274

- B. Dibattimento
- ¹Nel giorno fissato dalla citazione, le parti compaiono per il dibattimento.
- ²Se il Procuratore pubblico non intende presenziare al dibattimento, deve notificarlo al giudice e alle parti entro tre giorni dall'intimazione dell'ordinanza sulle prove.
- ³Il giudice dirige il dibattimento, interroga la parte civile e l'accusato; assume le prove e dà la parola al Procuratore pubblico, alla parte civile, al difensore e da ultimo all'accusato; le parti e il Procuratore pubblico possono pure rivolgere interpellanze ai testimoni ed ai periti.

Art. 275 cpv. 2 lett. b)

- C. Verbale
- b) il nome e il cognome del giudice, del Procuratore pubblico e del difensore;

Art. 276 cpv. 1, 2 e 6

- D. Sentenza
- ¹Conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi e con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte civile ed al Procuratore pubblico.
- ²Il giudice avverte le parti del diritto di presentare per il suo tramite dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, pure entro il termine di cinque giorni, la motivazione della sentenza.
- ⁶Abrogato.

Art. 278 cpv. 1

- F. Rimedi di diritto
- ¹Contro la sentenza del giudice della Pretura penale sono ammessi il ricorso per cassazione e la domanda di revisione.

Art. 302 cpv. 1

- IV. Giudizio sul merito
1. Rinvio

¹Se la domanda di revisione è accolta, la Corte rimette il giudizio alle Assise competenti secondo l'atto di accusa, costituite da altri giudici e giurati, o a un altro giudice della Pretura penale.

Art. 323 cpv. 1 lett. c)

- E. Indennità alla parte lesa

c) dal giudice della Pretura penale negli altri casi.

Art. 329 cpv. 1 e 2

- C. Casellario giudiziale

¹Il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale è aggregato al Ministero pubblico.

²Il Servizio di coordinamento cantonale è l'autorità competente per la cancellazione d'ufficio (art. 41 cifra 4; art. 49 cifra 4, cpv. 2 CPS).

Art. 347 cpv. 3

- F. Competenze del presidente del Tribunale penale cantonale e del giudice della Pretura penale

³Nei procedimenti dipendenti da decreto di accusa, le competenze previste dal presente articolo spettano al giudice della Pretura penale.

Art. 349 cpv. 1 lett. b)

- H. Revoca della sospensione condizionale della pena

b) negli altri casi dal presidente del Tribunale penale cantonale se la condanna è stata pronunciata dalla Corte delle assise criminali o dalla Corte delle assise correzionali; dal giudice della Pretura penale se la condanna è stata da lui pronunciata o per decreto di accusa.

Art. 350 cpv. 1

- I. Confisca

¹Nei casi di cui agli artt. 58 e 59 CPS, la confisca è ordinata dalla Corte o dal giudice della Pretura penale.

III.

La Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 è modificata come segue:

Art. 39 lett. a)

- Tassa di giustizia
a) Processi

a) per i processi di competenza del giudice della Pretura penale, da fr. 20.-- a fr. 2'000.--;

IV.

La Legge sul registro fondiario del 2 febbraio 1998 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

Ufficio del registro
fondiario

²Esso è diretto da un ufficiale nominato dal Consiglio di Stato; a giudizio del Consiglio di Stato, un ufficiale può essere chiamato a dirigere più uffici distrettuali.

V.

La Legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 è modificata come segue:

Art. 1

Circondari di registro

¹Ogni distretto ha un ufficio del registro di commercio diretto dall'ufficiale dei registri, coadiuvato dal personale addetto all'ufficio; a giudizio del Consiglio di Stato, un ufficiale può essere chiamato a dirigere più uffici distrettuali.

²Il Consiglio di Stato regola le funzioni di supplente.

VI.

La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF) del 12 marzo 1997 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3 e 4 (nuovo)

Uffici d'esecuzione
e fallimenti

³A giudizio del Consiglio di Stato, un ufficiale può essere chiamato a dirigere più uffici distrettuali; in tal caso, il Consiglio di Stato regola le funzioni di supplente.

⁴Le attribuzioni dell'ufficiale, del supplente e degli impiegati sono determinate dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD).

Art. 4 cpv. 2 e 3

Nomine e supplenze

²In caso di simultaneo impedimento dell'ufficiale e del supplente, subentra l'ufficio designato dal Consiglio di Stato per regolamento.

³Abrogato.

VII.

La Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è modificata come segue:

Art. 1

Onorario dei magistrati

¹L'onorario dei magistrati è calcolato sulla base delle seguenti percentuali dello stipendio massimo previsto per i funzionari iscritti alla 39a classe d'organico, escluso l'aumento straordinario dell'art. 7a, cpv. 1, lett. a) della legge stipendi:

- | | |
|--|--------|
| 1. Giudici del Tribunale di appello | 129% |
| 2. Giudici dell'istruzione e dell'arresto | 125% |
| 3. Procuratore pubblico generale e Procuratori pubblici | 123% |
| 4. Pretori, Presidente della Pretura penale, Presidente del Tribunale di espropriazione e Magistrato dei minorenni | 118,5% |
| 5. Sostituti Procuratori pubblici | 100% |

Art. 2 cpv. 1

Indennità al presidente
Indennità supplementari

¹Il presidente del Tribunale di appello, il presidente dell'ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto e il presidente della Pretura penale ricevono un'indennità annua di fr. 2'000.--.

VIII.

La Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 e 2

D. Ricorso
I. Contenuto e termine

¹Contro la decisione della prima istanza il denunciato può ricorrere alla Pretura penale.

²Il ricorso deve essere presentato per scritto alla Pretura penale entro quindici giorni dall'intimazione della decisione impugnata.

Art. 10 cpv. 1 e 2 (nuovo)

VI. Procedura
1. Esame preliminare

¹Il giudice della Pretura penale può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si rivela inammissibile o manifestamente infondato.

²Se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, esso viene intimato all'autorità che ha pronunciato la decisione impugnata con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per le osservazioni; contemporaneamente vien fatto obbligo di produrre gli atti.

Art. 11 cpv. 1

2. Potere di esame

¹Il giudice della Pretura penale esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.

Art. 12

3. Assunzione delle prove e procedura scritta

¹Il giudice della Pretura penale non è vincolato alle domande di prova delle parti e ha facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio, agendo egli stesso o per il tramite delle autorità amministrative inferiori.

²La procedura davanti alla Pretura penale è scritta.

Art. 17 cpv. 2

G. Difesa d'ufficio

²Il difensore d'ufficio viene designato dal presidente della Pretura penale.

Art. 18 cpv. 2

H. Esclusione e ricusa

²Abrogato.

Art. 28 cpv. 3

**F. Commutazione
I. In generale**

³Contro la decisione di commutazione della multa in arresto è ammesso il ricorso alla Pretura penale giusta le disposizioni del Capitolo I della presente legge.

IX.

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

Art. 375 ter cpv. 3

Competenza, querela e procedura contravvenzionale

³Contro la decisione del Dipartimento delle istituzioni il denunciato e, in caso di assoluzione, il querelante possono ricorrere alla Pretura penale.

X.

La Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 è modificata come segue:

Art. 11

Pretura penale

¹Contro le decisioni adottate in prima istanza dal Dipartimento competente in materia contravvenzionale è dato ricorso alla Pretura penale entro quindici giorni dall'intimazione.

²Sono applicabili le disposizioni previste dalla legge di procedura per le contravvenzioni.

XI.

La Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 è modificata come segue:

Art. 10

Ricorsi

Entro quindici giorni dalla notifica è dato ricorso:

- a) al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni del Consiglio di Stato, impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale;
- b) alla Pretura penale contro le decisioni dell'autorità designata dal Consiglio di Stato in materia di contravvenzioni.

XII.

La Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 è modificata come segue:

Art. 72 cpv. 1

In particolare

¹Contro le decisioni del Dipartimento in materia contravvenzionale, l'interessato può ricorrere nel termine di quindici giorni alla Pretura penale.

XIII.

La Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 1

b) Pretura penale

¹Contro le decisioni del Responsabile per la protezione dei dati in materia di contravvenzioni è dato ricorso diretto alla Pretura penale.

XIV.

La Legge cantonale di esecuzione della LF 9 giugno 1977 sulla metrologia del 12 marzo 1997 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1

Ricorsi

¹Contro la decisione dipartimentale di multa è dato ricorso alla Pretura penale entro quindici giorni dall'intimazione del decreto; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

XV.

La Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 è modificata come segue:

Art. 15b cpv. 3

6. Del Dipartimento delle finanze e dell'economia

³Contro la multa inflitta dal Dipartimento delle finanze e dell'economia è dato ricorso alla Pretura penale nel termine di quindici giorni giusta le disposizioni della legge di procedura per le contravvenzioni.

XVI.

La Legge sulla magistratura dei minorenni dell'8 marzo 1999 è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 5

Competenze del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione

⁵Contro la decisione del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, il minorenne e i suoi rappresentanti legali possono interporre ricorso alla Pretura penale secondo gli artt. 4 e segg. della legge di procedura per le contravvenzioni o proporre la revisione secondo gli artt. 19 e segg. della stessa legge.

XVII.

La Legge sull'assicurazione contro gli infortuni del 16 aprile 1984 è modificata come segue

Art. 8 cpv. 3

Norme penali

³Contro le multe inflitte dal Dipartimento è dato ricorso alla Pretura penale entro quindici giorni dall'intimazione.

XVIII.

Per consentire l'istituzione della Pretura penale è concesso un credito unico di fr. 511'000.- e un credito annuo complessivo di fr. 98'000.-- per le spese di locazione, importi che saranno iscritti a Preventivo 2002 nei conti di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

XIX.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, e ottenuta l'approvazione della Confederazione per le modifiche della Legge sul registro fondiario, della Legge cantonale sul registro di commercio e della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

